

Delibera n. 574/11/CONS

Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 31/11/DIT avviato nei confronti della società ACN Italia Communications S.r.l. per la violazione dell'articolo 3, commi 3 e 4, della delibera n. 96/07/CONS.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 3 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS, del 22 febbraio 2007, recante "*Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 31/11/DIT, ed il relativo verbale di accertamento, del 23 giugno 2011, notificato alla società ACN Italia Communications s.r.l., con sede legale in Milano (MI) Via Monte Napoleone 21, l'inosservanza dell'art. 3, commi 3 e 4 della delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS in combinato disposto con l'articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTE le memorie della società ACN Italia Communications s.r.l., registrate rispettivamente in data 29 luglio 2011 al prot. n. 39834 e 15 settembre 2011 al prot. n. 46774;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. Deduzioni della società ACN Italia Communications s.r.l.**

La società ACN Italia Communications s.r.l. (di seguito “ACN”) ritiene che le contestazioni siano insussistenti per le ragioni che qui di seguito vengono esposte.

La Società ha evidenziato che non offre al pubblico servizi di telefonia mobile e, pertanto, non può essere qualificato come operatore mobile e ritiene, inoltre, di aver dato corso alle prescrizioni della delibera dell’Autorità in contestazione almeno da un punto di vista sostanziale.

La società ACN, in ordine al primo rilievo, fa presente che i servizi di telefonia mobile sono resi da ACN in collaborazione con la società MCOM e per la rivendita di servizi offerti da altri operatori. La Società funge in effetti da solo promoter di propri Partner commerciali. Si ritiene, pertanto, che alla luce delle considerazioni testé svolte, le contestazioni rivolte alla società ACN possano riguardare esclusivamente i servizi di telefonia fissa. Con riferimento proprio alla telefonia fissa, la società ACN sostiene che nei fatti ha dato piena ottemperanza alla prescrizioni della delibera richiamata, potendosi agevolmente trovare nella *homepage* del sito aziendale un collegamento diretto alle offerte vigenti commercializzate dall’operatore. Nel medesimo collegamento ipertestuale ([http://www.myacn.eu/eu/it\\_it/fixed/fixed\\_telephony.jsp](http://www.myacn.eu/eu/it_it/fixed/fixed_telephony.jsp)) sono riportate tutte le voci che compongono l’effettivo costo del traffico telefonico consentendo ai consumatori di ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di assumere i dati idonei per una decisione consapevole nella scelta del proprio gestore.

Con riferimento poi alla contestazione relativa al mancato invio delle offerte all’indirizzo di posta elettronica [pianitariffari@agcom.it](mailto:pianitariffari@agcom.it) con l’indirizzo della relativa pagina web, la società ACN, pur riconoscendo di non aver adempiuto all’obbligo formale di cui all’articolo 3, comma 3, della delibera n. 96/07/CONS, evidenzia che tale condotta omissiva non sia stata intenzionale, ma dovuta ad una mera disfunzione interna. La società ACN rappresenta, inoltre, che in casi analoghi, laddove vi sia stata un’ottemperanza sostanziale alla norma ed una carenza di tipo formale, l’Autorità ha provveduto alla archiviazione del procedimento sanzionatorio, come ad esempio nel caso dell’operatore Wind Telecomunicazioni S.p.A. per il procedimento sanzionatorio n. 41/10/DIT conclusosi con delibera dell’Autorità n. 675/10/CONS del 10 dicembre 2010.

#### **II. Valutazioni dell’Autorità in merito alla fattispecie in esame.**

Le eccezioni sollevate dalla società ACN Italia Communications s.r.l. portano in primo piano una serie di aspetti di rilevanza non trascurabile e tali da determinarne l'accoglibilità.

In primo luogo, si deve valutare che la Società, sebbene abbia omesso di inviare all'Autorità via posta elettronica all'indirizzo [pianitariffari@agcom.it](mailto:pianitariffari@agcom.it) l'elenco delle offerte vigenti, ha provveduto in vero a pubblicarlo, sul proprio sito web, con apposito collegamento dalla "home page" evidenziando, per i piani tariffari ancora sottoscrivibili, tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico tali da consentire ai consumatori un adeguato confronto tra le offerte sul mercato e assicurando agli stessi l'accesso a informazioni semplici e sintetiche ai sensi della delibera n. 96/07/CONS. La società ha, inoltre, dichiarato l'assenza di volontarietà nella condotta omissiva, derivante esclusivamente da un mero disagio interno. In ogni caso, la Società ha inviato il link richiesto e l'elenco delle offerte vigente il 28 luglio u.s. all'indirizzo email [pianitariffari@agcom.it](mailto:pianitariffari@agcom.it).

L'applicazione della sanzione prevista ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche, stante l'assenza della sola formalità di invio del link all'email dell'Autorità, che, peraltro, non ha pregiudicato direttamente gli utenti che in ogni caso potevano ottenere sul sito internet dell'operatore i dati tariffari richiesti, infliggerebbe all'operatore una sanzione sproporzionata in assenza di un danno agli utenti anche rispetto all'esiguo fatturato dell'operatore realizzato in Italia.

Pertanto, può ritenersi che la violazione delle disposizioni della delibera in questione da parte della società ACN sia avvenuta in assenza di volontarietà, avendo la Società adempiuto sostanzialmente agli obblighi prescritti dalla delibera in contestazione.

RITENUTO, pertanto, che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo n. 259/2003;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento n. 31/11/DIT, avviato nei confronti della società ACN Italia Communications s.r.l. per le motivazioni sopra esposte.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata nel sul sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 3 novembre 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI  
Gianluigi Magri  
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola